

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PRE-POST SCUOLA PER IL PERIODO DI UN ANNO SCOLASTICO (2024-2025)

INDICE

Art. 1 Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 Affidamento del servizio	2
Art. 3 Offerte.....	2
Art. 4 Durata dell'appalto	2
Art. 5 Valore dell'appalto.....	2
Art. 6 Costo unitario.....	2
Art. 7 Revisione prezzi	2
Art. 8 Variazioni dell'importo del servizio	2
Art. 9 Natura del servizio.....	3
Art. 10 Utenza, plessi/gruppi, personale dell'I.A.	3
Art. 11 Periodo di funzionamento	3
Art. 12 Orari di funzionamento	4
Art. 13 Spazi per lo svolgimento delle attività	4
Art. 14 Obiettivi e finalità	4
Art. 15 Modalità di esecuzione dei servizi	4
Art. 16 Personale	5
Art. 17 Coordinamento e programmazione servizio pre-post scuola.....	6
Art. 18 Doveri dell'I.A.	6
Art. 19 Modifiche introdotte dall'I.A.	6
Art. 20 Clausola sociale	6
Art. 21 Sede operativa.....	6
Art. 22 Controlli	7
Art. 23 Penalità.....	7
Art. 24 Subappalto - cessione del contratto.....	8
Art. 25 Assicurazioni	8
Art. 26 Pagamenti e tracciabilità dei flussi	9
Art. 27 Risoluzione del contratto	9
Art. 28 Recesso	10
Art. 29 Sicurezza (art. 26 D.Lgs 81/2008)	10
Art. 30 Fallimento dell'I.A.	10
Art. 31 Contratto.....	10
Art. 32 Controversie	11
Art. 33 Trattamento dei dati personali e informativa sulla privacy	11
Art. 34 Disposizioni finali	11

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto il servizio pre-post scuola rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondari inferiore.

Art. 2 Affidamento del servizio

L'affidamento del servizio verrà effettuato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come precisato nel Disciplinare di gara.

Art. 3 Offerte

Le offerte presentate dagli operatori economici non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'esclusione delle stesse.

Le offerte dovranno essere comprensive di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Art. 4 Durata dell'appalto

Il presente appalto ha la durata di un anno scolastico, decorrente secondo quanto previsto dal successivo art.11.

Art. 5 Valore dell'appalto

Il costo unitario posto a base di gara, espresso in €/h prestazione è il seguente:

- € 23.58,00/h prestazione - IVA esclusa, al netto degli oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenza, stimati in € 0,00, considerata la natura intellettuale dei servizi prestati.

Il numero complessivo di ore/prestazioni previste presunte per l'esecuzione del servizio, per un anno scolastico (2024/2025), è pari a:

- n. 1357.

L'importo complessivo stimato per l'esecuzione del servizio, determinato moltiplicando il costo a base di gara per il numero di prestazioni previste per l'esecuzione del servizio - per il periodo di cui all'art. 4 - ammonta a complessivi € 32.000,00 Iva esclusa.

Art. 6 Costo unitario

Resta convenuto che il costo unitario di ogni ora/prestazione è quello dichiarato dall'operatore economico nell'offerta economica presentata in sede di gara ed indicato nell'atto di aggiudicazione.

Art. 7 Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione del prezzo offerto in sede di gara, che resterà quindi invariato per tutto il periodo di durata del presente appalto.

Art. 8 Variazioni dell'importo del servizio

La quantità dei servizi da gestire ha valore indicativo. L'I.A. è, pertanto, tenuta a rendere i servizi sia in caso di riduzione o di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 di quest'ultimi o del valore del contratto, alle stesse condizioni

previste dal contratto originario.

In tal caso l'I.A. non può far valer il diritto alla risoluzione del contratto e chiedere eventuale risarcimento.

Art. 9 Natura del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, fatte salve le interruzioni comunicate dall'A.C. con un preavviso di almeno 24 ore e le interruzioni previste dal calendario scolastico.

In caso di sospensione od interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'A.C. potrà sostituirsi all'I.A. per l'esecuzione d'ufficio dello stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'I.A., oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Per casi di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'I.A., che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.

Nel caso di sospensione del servizio appaltato, richiesta dall'A.C., con il preavviso di almeno 24 ore, nessun risarcimento potrà essere richiesto dall'I.A.

Inoltre, essendo lo stesso annoverato tra i servizi di cui all'art. 1 della L. 12.6.1990 N. 146 e s.m.i. "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali" si chiede che, in caso di sciopero del personale assegnato al presente appalto, venga fornita all'A.C. idonea comunicazione scritta di interruzione della prestazione con un preavviso di almeno sei giorni rispetto alla data di astensione

dal lavoro proclamata e l'indicazione se trattasi di interruzione parziale o totale del servizio con specifica puntuale del numero delle unità lavorative garantite.

In ogni caso l'I.A. s'impegna a garantire in servizio attivo, in caso di sciopero, il 65% delle risorse umane assegnate per il funzionamento ordinario del servizio appaltato. Qualora fosse nell'impossibilità di garantire il suddetto contingente è facoltà dell'I.A. chiedere all'A.C. di sostituirsi nell'erogazione del servizio fino al raggiungimento della quota di propria spettanza rimborsandone le relative spese. Resta nella facoltà dell'A.C. liberare l'I.A., totalmente o parzialmente, dagli oneri previsti dal presente articolo qualora situazioni esterne al rapporto giuridico disciplinato dal presente Capitolato rendessero necessaria o più proficua per l'A.C. l'interruzione del servizio appaltato. In questo caso, l'A.C. fornisce comunicazione liberatoria scritta e motivata all'I.A. con un preavviso di 24 ore rispetto all'interruzione richiesta e senza che nessun indennizzo possa essere richiesto dall'I.A. stessa.

Art. 10 Utenza, plessi/gruppi, personale dell'I.A.

L'utenza è costituita dagli alunni frequentanti la scuola primaria "G. Ungaretti" e la scuola secondaria inferiore "E. Fermi" richiedenti il servizio ed in possesso dei requisiti previsti dalle modalità organizzative del pre-post scuola definite dall'A.C.

Il numero degli utenti relativo all'a.s. 2023/2024, n.ro 19 per il pre scuola e 20 per il post scuola, è indicativo, lo stesso potrà subire variazioni in più o in meno al termine delle iscrizioni annuali ai servizi.

Art. 11 Periodo di funzionamento

I servizi dovranno essere assicurati secondo il calendario scolastico regionale e d'Istituto.

Il periodo di funzionamento del servizio **pre-post scuola**, è previsto indicativamente dal primo lunedì successivo alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate.

Il funzionamento del servizio è di circa 1357 ore annue.

L'A.C., prima dell'avvio del servizio e annualmente prima dell'inizio di ogni anno scolastico, comunicherà all'I.A. il calendario scolastico con precisazione dei giorni di inizio e chiusura, il numero effettivo e i nominativi degli utenti, gli orari del pre-post scuola.

Di volta in volta saranno comunicate dall'Ufficio Servizi scolastici le eventuali ulteriori sospensioni forzate del servizio; per tali sospensioni, dovute a cause di forza maggiore (scioperi o assemblee sindacali del personale scolastico ecc.), la ditta appaltatrice non potrà esigere alcunché.

Per l'anno scolastico 2024/2025, il servizio decorrerà dalla data di comunicazione di inizio servizio.

Art. 12 Orari di funzionamento

L'attività del pre scuola deve essere assicurata, di norma, dalle ore 7,20 alle ore 8,20, orario di inizio dell'attività didattica.

L'attività del post scuola deve essere garantita dalle 16.20 (orario di fine delle lezioni) alle 18,30.

Eventuali modifiche agli orari e/o alla durata (comunque non superiore ai 15 minuti) dovranno essere garantite dall'I.A. senza oneri aggiuntivi per l'A.C.

Art. 13 Spazi per lo svolgimento delle attività

Le Istituzioni scolastiche individuano autonomamente lo spazio o gli spazi destinati alle attività del pre-post scuola che, generalmente, non sono ad uso esclusivo del servizio.

Art. 14 Obiettivi e finalità

I servizi pre-post scuola devono essere concepiti come opportunità per chi li frequenta, svincolati da logiche di rendimento o produttività in qualunque momento dell'anno scolastico, comprese le festività.

Nello specifico, le attività di pre scuola dovranno essere caratterizzate da percorsi di avvicinamento e preparazione alla giornata scolastica; le attività di post scuola dovranno essere caratterizzate da percorsi che aiutino i bambini ad abbandonare logiche scolastiche ed a scaricare le pressioni della giornata.

In questo contesto si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppo della socializzazione, intesa come capacità di relazione fra bambini, fra adulti e bambini;
- sviluppo delle capacità logiche ed intellettuali in genere (osservare, comprendere ...);
- sostegno all'autonomia e alla sicurezza emotiva.

Art. 15 Modalità di esecuzione dei servizi

I servizi dovranno essere organizzati come segue:

- *servizio pre scuola:*

dal lunedì al venerdì, secondo gli orari indicati all'art. 12.

Gli operatori prenderanno in consegna gli alunni dai genitori e ne saranno responsabili sino al termine del servizio coincidente con il loro affidamento al personale scolastico;

- *servizio post scuola:*

dal lunedì al venerdì, secondo gli orari indicati all'art. 12.

Al termine delle attività, gli animatori affideranno i minori ad un genitore o a persona delegata. La delega dovrà essere predisposta secondo le norme previste in materia e consegnata ai responsabili del servizio. L'I.A., in caso di ritardo dei genitori o loro delegati, è tenuta a garantire l'assistenza del minore anche oltre l'orario di fine servizio, senza oneri per l'Amministrazione.

Gli spazi scolastici a disposizione dovranno essere organizzati dalla I.A. in modo tale che risultino adeguati alle attività proposte, abbinando funzionalità e gradevolezza. In particolare, ove possibile

L'allestimento ed il riordino giornaliero degli spazi dovranno essere effettuati dall'I.A., senza oneri aggiuntivi per l'A.C.

I materiali (oggetti di uso quotidiano, libri e riviste, giochi, elementi morbidi ...) utilizzati per la realizzazione delle attività dovranno essere di vario genere e rifarsi a dominanze percettive diverse: rigidità/elasticità, stabilità/instabilità, varietà dei colori, materiale, strutturati e non ecc ...

Art. 16 Personale

L'I.A. dovrà avvalersi di personale idoneo e qualificato, in grado di garantire un'immagine rassicurante, autorevole e dignitosa, nel vestire come nell'operare, vigilando sulla sicurezza ed incolumità degli utenti.

Di norma deve essere garantita la presenza degli stessi operatori per tutto l'anno scolastico.

L'I.A. dovrà presentare entro i 10 giorni prima dell'avvio del servizio l'elenco del personale che sarà assegnato alle attività.

L'appaltatore utilizza personale educativo qualificato nello svolgere le attività e in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore ad indirizzo pedagogico o del titolo di studio di scuola media superiore e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata nei servizi oggetto dell'appalto.

Il numero presunto degli operatori impiegabili nel servizio è di tre (tre) unità per il pre scuola e tre per il post scuola, il numero degli operatori impiegabili è suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione relativamente a nuovi inserimenti o trasferimenti di soggetti assistiti ed alla progettualità espressa per i servizi medesimi.

Il rapporto educatore alunni può oscillare tra 1-15 e 1-20 in considerazione di particolari situazioni (esempio problematiche comportamentali e di autonomia) degli alunni iscritti.

L'I.A. si impegna ad inquadrare, amministrare e retribuire a propria cura il personale, conformemente a quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi di lavoro, sollevando l'A.C. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche.

L'I.A. dovrà applicare agli operatori condizioni economiche non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali nonché ad osservare la normativa vigente.

Art. 17 Coordinamento e programmazione servizio pre-post scuola

L'I.A. dovrà:

- a) programmare mensilmente le attività, in coerenza con il progetto tecnico presentato in sede di gara. Per i bambini diversamente abili, eventualmente inseriti nei gruppi, dovrà elaborare uno specifico programma che favorisca la loro partecipazione alle attività del gruppo stesso creando le migliori condizioni di inserimento;
- b) verificare le attività proposte nel mese rendicontando l'analisi all'A.C.;
- c) coordinare le attività del servizio.

Art. 18 Doveri dell'I.A.

L'I.A. si impegna altresì a:

- consegnare l'elenco dei presenti, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento;
- attenersi scrupolosamente, nella gestione e utilizzo dei dati personali dell'utenza dei servizi, agli adempimenti e prescrizioni previsti dal Regolamento 679/2016/UE;
- garantire i servizi secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'Oneri nonché dall'offerta tecnica presentata in sede di gara; gli stessi non possono essere in alcun modo interrotti o modificati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'A.C.;
- fornire il materiale necessario allo svolgimento delle attività;
- incontrare i genitori che lo richiedano, nei plessi di appartenenza, per la presentazione delle attività del servizio.

L'I.A. sarà responsabile di tutto quello che possa accadere ai minori e di eventuali danni causati durante lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto alle strutture, arredi e a terzi, sollevando l'A.C. da ogni responsabilità.

Art. 19 Modifiche introdotte dall'I.A.

Nessuna variazione o modifica relativa alle modalità di esecuzione del servizio può essere introdotta dall'I.A. se non è disposta dall'A.C. e preventivamente approvata dalla stessa.

Art. 20 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice degli appalti e dalla giurisprudenza e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali, l'IA è tenuta al riassorbimento del personale dell'impresa uscente nella misura e secondo i limiti stabiliti all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

Negli Allegati 1 e 2 sono riepilogati i dati relativi al personale che l'operatore uscente ha impiegato per assicurare il servizio pre e post scuola a partire dal mese di settembre 2023

Art. 21 Sede operativa

L'I.A., dovrà possedere una sede operativa ad una distanza massima di km. 15 dal Comune di Albiate - sede Piazza Vittorino Colombo angolo Via Giotto - calcolata tramite l'applicativo di "Google maps" oppure dovrà impegnarsi, pena decadenza, entro la data di inizio del servizio indicata nella lettera di aggiudicazione, ad aprire una sede

operativa nel territorio di Albiate ovvero ad una distanza massima di km. 15 Comune di Albiate - sede Piazza Vittorino Colombo angolo Via Giotto - calcolata tramite l'applicativo di "Google maps".

Art. 22 Controlli

L'A.C. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli per verificare la corrispondenza del servizio alle norme stabilite dal presente Capitolato e dal progetto tecnico dell'I.A.

In particolare il personale preposto verificherà:

- che il personale assegnato ai servizi sia in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato e sia corrispondente all'offerta tecnica;
- il rispetto degli orari;
- le modalità di svolgimento delle attività proposte e la loro corrispondenza alla programmazione mensile;
- che la dotazione del materiale sia coerente con quella dichiarata in sede di gara.

L'A.C. avrà cura di comunicare all'I.A. le generalità del personale addetto ai controlli.

Art. 23 Penalità

L'A.C. farà pervenire all'I.A., per iscritto mediante Pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le inadempienze rilevate dal personale preposto al controllo. Nel caso di totale o parziale violazioni alle norme contrattuali che comportino disagi al servizio e all'utenza, l'A.C., oltre a non corrispondere il costo delle prestazioni, applicherà le seguenti penali:

1. interruzione del servizio	€ 1.000,00
2. ritardi nello svolgimento del servizio, fino a 10 minuti (dopo due irregolarità contestate)	Penale pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale
3. mancata fornitura della dotazione del materiale	€ 200,00
4. ogni inosservanza del progetto tecnico presentato in sede di gara	€ 300,00
5. per comportamento del personale non conforme a quanto previsto dal capitolato	€ 200,00
6. mancata presenza in servizio degli operatori previsti rispetto al rapporto numerico indicato nel Capitolato	€ 300,00
7. mancato rispetto della programmazione mensile	€ 200,00
8. per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo verrà applicata una penale di	€ 100,00

Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate ed applicate una pluralità di violazioni e penali.

In caso di applicazione di una seconda penale per la medesima violazione, l'importo della stessa sarà maggiorato di € 100,00. E comunque, qualora l'A.C. sollevi una seconda contestazione nel corso dello stesso mese, oltre alla penale, si riterrà libera di procedere alla risoluzione del contratto.

L'A.C. si riserva comunque la facoltà di chiedere la sostituzione del personale 20 del servizio.

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base delle segnalazioni o rapporti del personale designato ai controlli. Le contestazioni saranno formulate per iscritto dall'A.C. al rappresentante dell'I.A.; nella contestazione sarà fissato un termine di 7 giorni lavorativi per la presentazione delle contro deduzioni. Qualora l'A.C., a suo insindacabile giudizio:

- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dall'I.A., ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni;
- ritenga insufficienti gli elementi presentati dall'I.A. a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dall'I.A. stessa, comunicherà, entro il termine di trenta giorni, l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul pagamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Art. 24 Subappalto - cessione del contratto

Non è consentito il subappalto.

Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto, pena nullità dello stesso.

Art. 25 Assicurazioni

La Ditta esecutrice del servizio dovrà costituire una polizza assicurativa per danni che potrebbero derivare a cose e persone, durante l'esecuzione del servizio, e comunque per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio stesso.

L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto.

Entro il termine che verrà indicato dalla S.A. e comunque anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella di esecuzione del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale di € 3.000.000,00 per ogni sinistro.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di esecuzione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Servizio Interventi scolastici. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto Servizio alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate.

In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività di esecuzione del servizio svolta per conto di questa Amministrazione.

L'aggiudicatario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Comune di Albiate da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

La copertura assicurativa decorre dalla data di invio del servizio e cessa dalla data di emissione del certificato della verifica di conformità del servizio. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Sarà cura della Ditta provvedere ad effettuare il servizio utilizzando mezzi tecnici

idonei e personale regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL.

Art. 26 Pagamenti e tracciabilità dei flussi

Al termine di ogni mese l'I.A. comunicherà all'Ufficio Istruzione, su moduli riepilogativi concordati, il numero delle prestazioni effettuate.

La fatturazione dovrà essere effettuata mensilmente sulla base delle effettive prestazioni.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg dalla data di ricevimento dalla fattura da parte dell'A.C. e solo dopo i seguenti accertamenti:

- verifica che le prestazioni siano state effettivamente eseguite e rese nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- verifica della regolarità contributiva dell'I.A..

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'I.A. assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3.

In caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla L. 136/2010 l'A.C. procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'I.A. o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'A.C. procederà ai sensi dell'art. 12 Dlgs 36/2023.

Art. 27 Risoluzione del contratto

L'A.C. potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente art. 24 del presente capitolato;
- c) cessione dell'azienda o ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) cessione del contratto, anche parziale;
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forze maggiore;
- f) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
- g) in caso di violazione della norma di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

Nei casi in cui alle precedenti lettere b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'I.A. non provveda, entro e non oltre il termine di dieci giorni consecutivi (salvo casi d'urgenza) dalla ricezione

della relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax o e-mail), a sanare le medesime, L'A.C. provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), c), d), f) e g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate l'I.A., oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto l'A.C. potrà procedere ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Inoltre, per la presente procedura, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 121 e 122 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 28 Recesso

L'I.A. può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC).

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, l'A.C. potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.

L'A.C. potrà inoltre recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 29 Sicurezza (art. 26 D.Lgs 81/2008)

L'I.A. è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. L'I.A. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 30 Fallimento dell'I.A.

In caso di fallimento dell'I.A., l'A.C. potrà procedere ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'A.C. scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Art. 31 Contratto

Il contratto sarà stipulato per mezzo di scrittura privata, per mezzo di corrispondenza intendendosi concluso il contratto con la ricezione da parte dell'aggiudicatario della lettera con la quale il Responsabile del Settore comunica l'affidamento dell'intervento,

oppure per mezzo di obbligazione stesa appiedi della determinazione di affidamento dell'intervento.

Art. 32 Controversie

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Albiate, fatto salvo quanto previsto dagli art. Artt. 211-212 D.lgs 36/2023.

Art. 33 Trattamento dei dati personali e informativa sulla privacy

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Albiate saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Albiate.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.albiate.it.

Titolare del trattamento: Comune di Albiate Via dante 15 Albiate Mb

Art. 34 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.